

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3017

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GIARETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2004

—————

Modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità degli amministratori degli enti locali e delle aziende degli enti locali

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di introdurre, sul versante della gestione degli enti e delle imprese partecipate dagli enti locali (e dunque delle nomine, prevalentemente di natura politica, che vi stanno alla base), una particolare causa di incompatibilità per amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza degli stessi.

In particolare, il disegno di legge prevede che non possa essere chiamato a ricoprire tali cariche chi risiede nei cosiddetti paradisi fiscali, così come individuati dall'art. 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001.

La *ratio* di tale disposizione, che introduce l'articolo 120-*bis* al citato testo unico, muove da una considerazione politica ben precisa: anche alla luce delle recenti vicende finanziarie di alcuni gruppi industriali italiani (Cirio, Parmalat) e la loro stretta connessione con i paradisi fiscali, è necessario che le nomine effettuate dagli amministratori locali per importanti incarichi presso enti o imprese facenti capo agli enti locali non possano riguardare soggetti residenti in Paesi con regimi fiscali privilegiati.

Si tratta di una norma che intende garantire il massimo della trasparenza nei confronti dei *manager* che amministrano le risorse finanziarie locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 120-bis. - (*Incompatibilità con la carica di amministratore*). - È causa di incompatibilità con la carica di amministratore o di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituzione o azienda di cui al presente titolo, la residenza in uno degli Stati o territori di cui all'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

